



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERRARI"

Istituto Professionale per i servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Istituto Tecnico settore tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007

Internet: www.iisferrariabattipaglia.it -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 389

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA
Prot. 0004220 del 01/06/2020
04 (Uscita)

Battipaglia, 1 Giugno 2020

Ai Docenti

Ai Genitori degli alunni con disabilità

All'Ufficio Didattica

Al DSGA

Atti

Al Sito Web

Oggetto: Note operative inerenti percorso scolastico alunni con disabilità.

Si ricordano ai docenti ed ai genitori degli alunni con disabilità le indicazioni operative pervenute dal Miur negli scorsi anni in merito al percorso scolastico degli alunni in parola, con particolare riferimento al discorso della permanenza dell'alunno con disabilità nella stessa classe.

Il punto di partenza può essere individuato nella legge 53/03 e nel Decreto 59/04 applicativo della stessa in cui si stabilisce che solo in via eccezionale e fortemente motivata, il consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere un alunno nella stessa classe e comunque da concordare, nel caso di alunni disabili, tra Servizi Scolastici e Servizi Sanitari. La motivazione consiste nel non creare un divario di età fra il bambino con disabilità e i compagni la qual cosa creerebbe grosse difficoltà per l'integrazione; infatti la presenza di coetanei con i quali si relaziona favorisce l'integrazione dell'alunno disabile.

Tale indicazione è stata ripetutamente ripresa dalle indicazioni del Miur a livello nazionale (cfr la circolare MIUR sulle iscrizioni per l'a.s. 2018/19) nonché a livello di USP di Salerno.

Infatti la Circ. 66 dell'USP di Salerno del 5 Marzo 2018 relativa all'organico di sostegno richiama l'attenzione sulla circostanza delle permanenze degli alunni disabili per più anni nella stessa classe. Al riguardo si chiarisce che le scarse risorse disponibili non possono essere fruite ripetutamente da alcuni e limitatamente da altri per cui si invitano le SS.LL. ad operare affinché gli alunni dei vari ordini di scuola transitino al momento opportuno alla classe successiva. Come più volte ripetuto, infatti, la normativa vigente in materia stabilisce che solo in casi eccezionali e opportunamente documentati si può consentire la permanenza di un alunno nella stessa classe e comunque sempre in casi limitati da concordare tra servizi scolastici e servizi sanitari".

Viene quindi ribadito quanto già in precedenza puntualizzato dall'USP di Salerno che con circ. 154 del 23 marzo 2013 precisava che "gli alunni disabili, transitati nel ciclo di studi superiore prima o al compimento del 18° anno possono completare regolarmente il ciclo di studi intrapreso; si raccomanda, comunque, ai Dirigenti scolastici di ridurre le ripetenze in modo che tali alunni possano completare il ciclo entro il 23° o 24° anno di età.

Gli alunni, invece, che hanno superato i 18 anni all'atto dell'iscrizione alla prima classe del ciclo di studi superiore, avendo completato l'obbligo scolastico sia per età che per periodo di frequenza della scuola,

possono essere indirizzati, al fine di espletare il diritto allo studio, presso i centri per l'istruzione degli adulti le cui sedi sono consultabili su Internet.(cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001). “

Sempre la circ. 154 richiama il parere del Consiglio di stato n°3333/06 che ha chiarito che un alunno con disabilità che voglia iscriversi ad un nuovo ciclo di studi superiore dopo averne frequentato un altro, può iscriversi al nuovo corso, se in possesso del diploma di licenza media, **ma non ha diritto ad avere nuovamente ore di sostegno.**

E' pertanto opportuno valutare attentamente se il principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio, interpretato dalla legge 59/97 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino all'età adulta o attraverso rallentamenti eccessivi in determinati gradi scolastici.

Il sistema di istruzione infatti risponde ai bisogni formativi ed educativi dei giovani cittadini, rendendosi alla fine necessario, anche attraverso la piena attuazione di norme che garantiscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, il passaggio alla presa in carico ad altri soggetti pubblici, favorendo, per quanto di competenza del sistema nazionale di istruzione, l'organizzazione puntuale del passaggio al mondo del lavoro e dell'attuazione del progetto di vita.

La Collaboratrice del Dirigente
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93